

**Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 22 aprile 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie — Polonia) — Drukarnia Multipress sp. z o.o./Minister Finansów**

(Causa C-357/13) <sup>(1)</sup>

**(Rinvio pregiudiziale — Fiscalità — Direttiva 2008/7/CE — Articolo 2, paragrafo 1, lettere b) e c) — Imposte indirette sulla raccolta di capitali — Assoggettamento all'imposta sui conferimenti — Conferimenti di capitali a favore di una società in accomandita per azioni — Qualificazione di tale tipo di società come società di capitali)**

(2015/C 205/03)

Lingua processuale: il polacco

**Giudice del rinvio**

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie

**Parti**

Ricorrente: Drukarnia Multipress sp. z o.o.

Convenuto: Minister Finansów

**Dispositivo**

L'articolo 2, paragrafo 1, lettere b) e c), della direttiva 2008/7/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali, dev'essere interpretato nel senso che una società in accomandita per azioni di diritto polacco va considerata una società di capitali ai sensi di tale disposizione, anche se solo una parte del suo capitale e dei suoi soci può soddisfare le condizioni previste da tale disposizione.

<sup>(1)</sup> GU C 274 del 21.9.2013.

**Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 23 aprile 2015 — Commissione europea/Repubblica di Bulgaria**

(Causa C-376/13) <sup>(1)</sup>

**(Inadempimento di uno Stato — Reti e servizi di comunicazione elettronica — Direttive 2002/20/CE, 2002/21/CE e 2002/77/CE — Diritti d'uso delle frequenze radio di telediffusione digitale terrestre — Inviti a presentare domande — Criteri di selezione degli offerenti — Proporzionalità — Diritti speciali)**

(2015/C 205/04)

Lingua processuale: il bulgaro

**Parti**

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: G. Braun, L. Malferrari e G. Koleva, agenti)

Convenuta: Repubblica di Bulgaria (rappresentanti: D. Drambozova, E. Petranova e J. Atanasov, agenti)

**Dispositivo**

- 1) Limitando a due, in forza del punto 5a, paragrafi 1 e 2, delle disposizioni transitorie e finali della legge sulle comunicazioni elettroniche (Zakon za elektronnite saobshteniya), il numero delle imprese alle quali può essere attribuito un diritto per l'uso di frequenze dello spettro radio di radiodiffusione digitale terrestre e alle quali è concessa un'autorizzazione a prestare servizi corrispondenti di comunicazione elettronica, la Repubblica di Bulgaria è venuta meno agli obblighi che le derivano dall'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2002/77/CE della Commissione, del 16 settembre 2002, relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica.